

Deliberazione n. 7 del 23/06/2011

OGGETTO: RIDEFINIZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ATO-R E CONFERMA DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE.

L'ASSEMBLEA

PREMESSO CHE:

- In data 5 ottobre 2005, con scrittura privata autenticata è stato costituito il Consorzio "Associazione d'Ambito Torinese per il Governo dei Rifiuti"- ATO-R - tra i comuni di Torino, Pinerolo, Chieri, Moncalieri, Rivoli, Settimo Torinese, Ciriè, Rivarolo Canavese e Ivrea e tra i consorzi ACEA Pinerolese, Consorzio Chierese per i servizi, COVAR 14, CADOS, Consorzio di Bacino 16, CISA, CSAC e CCA, ai sensi dell'art.12 comma 3 della L.R. Piemonte 24.10.2002 n.24, retto dalla Convenzione e dallo Statuto ad essa allegato. Con deliberazioni n. 8 del 13.03.2006 e n. 10 del 21/12/2010 i suddetti testi di Convenzione e Statuto sono stati modificati.
- L'art. 13 dello Statuto Consortile prevede al comma 4 che: "L'Assemblea [...] provvede alla nomina [...] del Presidente del Consorzio, degli altri componenti il Consiglio di amministrazione".
- L'art. 21 dello Statuto Consortile, prevede al comma 1 che: "Il Consiglio di Amministrazione è costituito dal Presidente e dai Consiglieri nominati per un quinquennio dall'Assemblea per appello nominale [...]";
- Con proprie deliberazioni n.17 e n.18 del 18/07/2006, a seguito di pubblicazione di avviso pubblico approvato con propria deliberazione n. 10 del 13.03.2006, venivano nominati il Presidente del Consorzio Associazione d'Ambito Torinese per il Governo dei Rifiuti nella persona di Paolo Fioletta, e i componenti del Consiglio di Amministrazione di seguito elencati:
 - Caltagirone Diego
 - Trovato Francesco
 - Sobrino Enzo
 - Ferrara Franco
 - Carrera Ernesto
 - Magala Antonio
 - Radonicich Andrea Bruno
 - Vico Luigi
- Il **18/07/2011**, pertanto, scade il termine del mandato quinquennale del Presidente di ATO-R e degli altri componenti il Consiglio di Amministrazione;

VISTO l'art. 22, comma 2, dello Statuto, il quale prevede che "Entro la scadenza del mandato quinquennale l'Assemblea provvede alla ricostituzione del Consiglio di Amministrazione. [.....]. In mancanza di ricostituzione nel termine i Consiglieri restano in carica per non più di quarantacinque giorni oltre la scadenza per il compimento degli atti improrogabili ed urgenti, [.....]. Nel caso in cui l'Assemblea non proceda alla ricostituzione almeno tre giorni prima della scadenza del periodo di proroga, la relativa competenza è trasferita al Presidente dell'Assemblea, il quale deve comunque esercitarla entro la scadenza del termine stesso."

CONSIDERATO CHE:

- Il decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, nell'art. 1, c. 1-quinquies, che contiene disposizioni innovative della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) entrata in vigore il 1° gennaio 2010, ha previsto :

- la soppressione delle Autorita' d'ambito territoriali entro il 31-12-2010;
 - decorso tale termine, ogni atto compiuto dalle Autorita' d'ambito territoriali e' da considerarsi nullo;
 - entro tale termine le regioni attribuiscono con legge le funzioni gia' esercitate dalle Autorita', nel rispetto dei principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza.
 - l'abrogazione dell'articolo 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e smi, dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni regionali e, comunque, dal 1° gennaio 2011.
- Il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie", cd Milleproroghe, ha prorogato il termine sopra citato (31-12-2010) al 31/3/2011, prevedendo poi che "Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere disposta l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011";
 - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011 recante "Ulteriore proroga di termini relativa al MinAmbiente" ha ulteriormente prorogato al **31/12/2011** il termine previsto dall'art.2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
 - La Regione Piemonte, in attuazione alla sopradescritta normativa nazionale sta procedendo alla revisione della L.R. 24/02 "Norme per la gestione dei rifiuti", che allo stato attuale disciplina il sistema di gestione dei rifiuti in Piemonte, per recepire le norme nazionali che stabiliscono la prossima soppressione di Autorità d'Ambito e Consorzi. . Ad oggi tuttavia la Regione Piemonte non ha ancora emanato la nuova normativa regionale di revisione della citata L.R. 24/02 e riorganizzazione delle competenze di ATO e Consorzi, che dovrà intervenire entro la fine dell'anno in corso.
 - Pertanto, vista la prossima scadenza del mandato quinquennale del Consiglio di Amministrazione ma alla luce della sopradescritta normativa in imminente evoluzione, non esistono ad oggi i presupposti tecnico-politici per procedere alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione di ATO-R;
 - È necessario tuttavia garantire la piena operatività dell'ente procedendo al rinnovo del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione sino alla riorganizzazione normativa delle competenze delle ATO da parte della Regione Piemonte ed in ogni caso non oltre il 30/06/2012.

RITENUTO, pertanto, necessario procedere in deroga rispetto alle procedure previste dall'art. 21 dello Statuto Consortile, rinnovando il Consiglio di Amministrazione senza l'esperimento di procedura ad evidenza pubblica nelle more e per il solo tempo necessario a che la Regione Piemonte adotti la dovuta normativa regionale di riferimento.

DATO ATTO CHE:

- L'art. 6 comma 5 del d.l. 78/2010 stabilisce che "... tutti gli enti pubblici, [.....], provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. [.....]. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli".
- L'art. 21 del vigente Statuto di ATO-R stabilisce che "Il Consiglio di Amministrazione è costituito [.....], in numero non inferiore a quattro e non superiore a otto, definito dall'Assemblea stessa prima dell'elezione. L'attuale numero dei componenti del CDA di ATO-R è di 8 (otto) oltre il Presidente del Consorzio.
- Tuttavia, preliminarmente al rinnovo, è necessario ridefinire il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione di ATO-R in cinque compreso il Presidente, per dare attuazione alla vigente normativa nazionale citata.

VISTO l'art. 5, comma 7, del d.l. 78/2010, il quale stabilisce che "[.....]Agli amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di enti territoriali diversi da quelli di cui all'articolo 114 della Costituzione, aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, o indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti";

Ritenuto di procedere al rinnovo dell'attuale Consiglio di Amministrazione di ATO-R, ma nel numero di 5 (cinque) componenti, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto legge del 31/05/2010, n. 78, convertito con

modificazioni nella Legge n. 122 del 30/07/2010, sino alla riorganizzazione normativa delle competenze delle ATO da parte della Regione Piemonte e comunque non oltre il 30/06/2012.

PREMESSO, INOLTRE, CHE:

- L'art. 17 dello Statuto prevede che L'Assemblea è composta dai Presidenti dei Consorzi di bacino associati e dai Sindaci dei Comuni associati.
- L'art 13 dello Statuto prevede al comma 4 che "L'Assemblea elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vice Presidente dell'Assemblea, [.....]"; Gli attuali Presidente dell'Assemblea e Vicepresidente sono rispettivamente il Sindaco di Ciriè Francesco Brizio, eletto con propria deliberazione n. 37 del 14-7-2009, ed il Sindaco di Ivrea Carlo della Pepa.

CONSIDERATO CHE:

- In seguito alle ultime elezioni amministrative di maggio 2011 parte dei componenti dell'Assemblea sono stati riconfermati nelle rispettive cariche politiche o sostituiti, modificandosi automaticamente la composizione nominale dell'Assemblea.
- Il Sindaco di Ciriè Francesco Brizio è stato riconfermato nel mandato amministrativo presso il proprio Comune.

RITENUTO pertanto di confermare Presidente dell'Assemblea il Sindaco di Ciriè, Francesco Brizio e Vicepresidente dell'Assemblea il Sindaco di Ivrea, Carlo Della Pepa.

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Proposta l'immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 2 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza.

Atteso che il numero di voti richiesti per l'adozione della presente deliberazione è stabilito dall'art. 16 comma 2 dello Statuto Consortile.

Preso atto della seguente votazione:

Presenti n. 12: LAVOLTA (Comune di Torino + Bacino 18 = mill. 382,16); STASSI (Comune di Settimo T.se = mill. 6,26); CALLIGARO (Comune di Chieri = mill.6,26); CAVAZZONI (Comune di Collegno = mill.6,26); CORIOLANI (Comune di Moncalieri = mill.6,26); BRIZIO (Comune di Ciriè = mill.6,26); STORELLO (CONS. ACEA= mill 62,40); AVATANEO (CONS. BACINO 16= mill. 106,66); CAVAZZONI (CADOS = mill.128,25); MARCHISIO (CCS = mill.50,60); DI CRESCENZO (COVAR 14 = mill.106,30).

Assenti n. 4 (Comune di Pinerolo, Comune di Ivrea, CCA, CISA)

Non partecipanti al voto n.0

Votanti n. 11

Astenuti n. 1 – l'Assessore all'Ambiente del Comune di Chieri, Arturo Calligaro, nel corso della seduta aveva richiesto di fissare il termine del rinnovo dell'attuale CDA di ATO-R al 31/12/2011, termine entro il quale è prevista la soppressione delle ATO-R; non essendo stata accolta la sua proposta, l'Assessore ha ritenuto di astenersi dalla votazione.

Favorevoli n. 11

Contrari n. 0

L'Assemblea, a maggioranza qualificata.

DELIBERA

1. DI RIDEFINIRE il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione di ATO-R in cinque compreso il Presidente, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del d.l. 78/2010 e conformemente all'art. 21 comma 1 dello Statuto Consortile.
2. DI AUTOCONVOCARE la prossima seduta dell'Assemblea di ATO-R per il giorno 7 Luglio p.v. al fine di provvedere alla nomina dei 5 (cinque) componenti il Consiglio di Amministrazione di ATO-R, nell'ambito dell'attuale composizione, in deroga rispetto alle procedure previste dall'art. 21 dello Statuto Consortile sino alla riorganizzazione normativa delle competenze delle ATO da parte della Regione Piemonte ed in ogni caso non oltre il 30/06/2012.
3. DI CONFERMARE Presidente dell'Assemblea il Sindaco di Ciriè, Francesco Brizio e Vicepresidente dell'Assemblea il Sindaco di Ivrea, Carlo Della Pepa.
4. DI DICHIARARE immediatamente eseguibile il presente provvedimento con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Il Segretario
Dott. Adolfo Repice
(f.to in originale)

Il Presidente
Dott. Francesco Brizio
(f.to in originale)

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali.

Il Segretario
Dott. Adolfo Repice
(f.to in originale)